
ADiM BLOG

Luglio 2024

OSSERVATORIO DELLA GIURISPRUDENZA

Corte di giustizia UE (GS), sentenza dell'11 giugno 2024,
K. e L. c. Staatssecretaris van Justitie an Veiligheid, C-646/21

L'assimilazione dello «stile di vita occidentale» basato sulla parità di genere come motivo per la concessione della protezione internazionale: una categoria indeterminata e di difficile applicazione

Valentina Faggiani

Profesora Titular de Derecho Constitucional
Universidad de Granada

Parole chiave

Prospettiva di genere – Protezione internazionale – interesse superiore del minore – appartenenza a un determinato gruppo sociale – stile di vita occidentale

Abstract

Il presente contributo analizza la sentenza dell'11 giugno 2024 nel caso K. e L., in cui la Corte di giustizia interpreta il concetto di «appartenenza a un determinato gruppo sociale», ai sensi dell'art. 10 della direttiva 2011/95/UE, includendovi la situazione delle cittadine di un paese terzo, che abbiano vissuto a lungo in uno Stato membro e condividano il valore fondamentale della parità tra donne e uomini. Tale pronuncia può avere conseguenze importanti, dal momento che legittimerebbe le donne provenienti da paesi che rifiutano lo stile di vita europeo e i principi a cui si ispira a richiedere e ottenere la protezione internazionale nell'Ue.

Abstract in inglese

This contribution analyses the judgment of 11 June 2024, in the case K. e L., C-646/21, in which the Court of Justice interprets the concept of «belonging to a particular social group», according to art. 10 of Directive 2011/95/EU, including within its scope the situation of third-country women who have lived a long time in a Member State and share as a common characteristic the fundamental value of equality between women and men, developed during their long-term stay in a Member State. This decision may have important consequences: it legitimises all women from countries that reject the European way of life and the principle in which it is based to apply for and obtain international protection in the EU.

A. FATTI DI CAUSA E DECISIONE**1. Mainstreaming, «occidentalizzazione» e profili intersezionali**

La sentenza della [Corte di giustizia \(GS\) dell'11 giugno 2024 relativa al caso K. e L., C-646/21](#), ha ad oggetto il rinvio pregiudiziale presentato dallo *rechtbank Den Haag, zittingsplaats 's-Hertogenbosch* (Tribunale dell'Aia, sede di 's-Hertogenbosch), nell'ambito del ricorso sollevato da due sorelle di origine irachena, nate nel 2003 e nel 2005, che vivono dal 2015 nei Paesi Bassi con i loro genitori e la zia, contro il rigetto delle loro richieste di protezione internazionale da parte dello *Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid* (Segretario di Stato alla Giustizia e alla Sicurezza). Le ricorrenti eccepivano che il soggiorno prolungato nei Paesi Bassi aveva permesso loro di «occidentalizzarsi», ovvero di assimilare le norme, i valori e i comportamenti delle donne della loro età, e pertanto di decidere in modo libero e consapevole sul proprio futuro. Erano, infatti, libere di fare le proprie scelte sulle relazioni con il sesso maschile, il matrimonio, la loro istruzione, la carriera professionale e di esprimere le proprie opinioni politiche e religiose. Per tali ragioni, ritenevano che, a causa dell'intima adesione allo «stile di vita occidentale», se fossero rientrate in Iraq, avrebbero rischiato di essere sottoposte a persecuzione. Sarebbero state considerate «diverse» in quanto appartenenti a un «determinato gruppo sociale», portatore di una distinta identità, con un impatto negativo sul loro sviluppo e, in generale, sulla loro vita (punto 24).

Due sono i principali profili sottoposti dal giudice del rinvio alla Corte di giustizia: il primo riguarda l'interpretazione del concetto di «appartenenza ad un determinato gruppo sociale», ai sensi dell'art. 10, par. 1, d), della direttiva 2011/95 (direttiva qualifiche), al fine di verificare se fosse possibile includere l'effettiva assimilazione da parte delle ricorrenti del valore fondamentale della «parità tra uomini e donne». Questo concetto deve essere inteso come «diritto di essere tutelate» da qualsiasi forma di «violenza di genere» (punto 26 ss). Il secondo si riferisce alla procedura per stabilire l'interesse superiore del minore, sul quale il diritto dell'Ue in materia di asilo non fornisce indicazioni. Si richiedeva in particolare di chiarire se una prassi giuridica nazionale, secondo cui l'autorità competente valuta questo criterio in modo generale, prescindendo da un'esame individuale della fattispecie concreta, rispetta gli

articoli 24, par. 2, e 51, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Ue (punti 28-29), dal momento che il richiedente minorenne potrebbe contestare tale decisione per dimostrare la necessità di una soluzione differente solo in un secondo momento.

2. La decisione della Corte di Lussemburgo

La Corte di giustizia riconosce che l'«appartenenza a un determinato gruppo sociale» ex art. 10, par. 1, d, e par. 2, della direttiva 2011/95/UE deve essere interpretata avuto riguardo alle condizioni esistenti nel paese di origine. In particolare, il fatto che le donne e le bambine abbiano maturato «nel corso del loro soggiorno in uno Stato membro» «come caratteristica comune l'effettiva identificazione nel valore fondamentale della parità tra donne e uomini» può costituire un «motivo di persecuzione».

Ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, devono concorrere almeno «due condizioni cumulative», tra quelle previste nell'art. 10 della direttiva qualifiche. Nel caso di specie sono stati considerati presenti gli aspetti identificativi interni e l'elemento esterno (punti 40-42). In quanto agli elementi identificativi interni, da una parte, l'appartenenza al sesso femminile rappresenta una «caratteristica innata»; dall'altra, il soggiorno prolungato in un paese membro dell'Ue costituisce un «ulteriore aspetto supplementare». La permanenza nei Paesi Bassi ha fornito alle richiedenti le condizioni per sviluppare la propria personalità, costruendo una «storia comune che non può essere mutata», e di identificarsi nel valore fondamentale della parità. L'eguaglianza tra uomini e donne è un valore identitario così fondamentale, come se fosse una fede, che tali donne non dovrebbero essere costrette a rinunciarvi (punto 44).

L'elemento di identificazione esterno è invece rappresentato dal fatto che, se queste donne rientrassero nel loro paese di origine, potrebbero essere percepite portatrici di un'«identità» e una cultura «distinta» (punti 48-49). In questo senso, l'identità di genere deve essere considerata vincolata a determinate tradizioni giuridiche o consuetudini, non essendo necessario che rivestano carattere politico o religioso. La verifica dell'esistenza di tali condizioni e del rischio per le ricorrenti di essere vittime di atti di persecuzione, tra i quali sono ricompresi anche gli atti «contro un sesso», ai sensi dell'art. 60, par. 1, della Convenzione di Istanbul, spetta all'autorità nazionale competente (punti 52-55).

Infine, in relazione ai diritti dell'infanzia, la Corte di giustizia ritiene che in virtù dell'art. 24, par. 2, della Carta l'autorità nazionale competente non può decidere sulla richiesta di protezione internazionale di un minore senza avere realizzato prima una valutazione individuale, che permetta di determinare quale sia il suo interesse superiore nella fattispecie concreta.

B. COMMENTO

1. Il diritto delle donne alla propria identità: criticità dell'approccio della Corte di giustizia

La sentenza *K. e L.* si inquadra in due interessanti linee giurisprudenziali, sviluppate dalla Corte di giustizia, che si intersecano, complementandosi. La prima, più risalente, è volta a concretizzare l'interesse superiore del bambino, rafforzando i diritti dei minori nella protezione internazionale, come nella sentenza *TQ* ([C-441/19](#)), in cui è stato riconosciuto il diritto dei minori non accompagnati di ricevere un'accoglienza dignitosa nel rimpatrio. A tal fine, l'autorità nazionale competente, prima di adottare una decisione, è tenuta a realizzare un esame preliminare generale ed approfondito della loro situazione. La seconda, più recente, cerca di offrire una nuova interpretazione del diritto dell'Ue, in grado di tutelare in modo effettivo i diritti delle donne, ivi comprese le adolescenti e le bambine, alla ricerca di rifugio. Questa nuova giurisprudenza è stata inaugurata a partire dalla sentenza *WS*, del 16 gennaio 2024 ([C-621/21](#)), in cui la violenza di genere è stata riconosciuta come una forma di persecuzione e le vittime di questo tipo di violenza o esposte al rischio della stessa appartenenti a un determinato gruppo, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria.

Il caso *K. e L.* rappresenta un ulteriore tassello, mostrando una certa sensibilità della Corte di giustizia nei confronti della «centralità assiologica» ([Peers, 2024](#)) del *gender mainstreaming* e dei profili di intersezionalità e la volontà di intervenire in questo ambito. Questo approccio è – per chi scrive – senza dubbio positivo, dal momento che le donne costituiscono un «esempio di sottoinsieme sociale» con caratteristiche innate, sottoposto di sovente a «discriminazioni sistemiche», a causa della loro estrema fragilità ([conclusioni, C-646/21, 25](#)). Tuttavia, la soluzione formulata dalla Corte di giustizia, in linea con le conclusioni dell'Avvocato generale Collins, è solo apparentemente evolutiva; al contrario, presenta importanti difficoltà, che potrebbero risultare controproducenti e fonte di ulteriori discriminazioni, con effetti deleteri sul sistema.

Innanzitutto, dal punto di vista sostanziale, attraverso l'inclusione dell'«effettiva assimilazione del valore fondamentale della parità tra i sessi» nell'art. 10 della direttiva qualifiche, la Corte di giustizia crea un nuovo «motivo di persecuzione», che deduce da un'interpretazione estensiva di questa disposizione. Si tratta di una categoria giuridica problematica e di difficile applicazione. Il carattere eccessivamente indeterminato di questa costruzione rischia di produrre inevitabili abusi della protezione internazionale per motivi di genere, soprattutto se calata nella realtà concreta dello spazio europeo e in particolare di determinati Stati membri, caratterizzati dall'afflusso massiccio di persone. Sulla base di questo motivo, pertanto, è sufficiente che le donne provenienti da paesi, di cui è ben nota la situazione

di oppressione e discriminazione, come l'Iraq, l'Afganistan, l'Iran o la Siria o la maggior parte dei paesi africani, riconoscano l'intima adesione ai valori europei fondamentali, indipendentemente dalla loro reale assimilazione.

Una conferma dei problemi che prospetta la sentenza *K. e L.* si rinviene anche dal punto di vista probatorio, non essendo previsti particolari oneri. Da una parte, secondo la Corte di giustizia, il richiedente non è tenuto a presentare tutte le prove per dimostrare l'esistenza dei motivi per il riconoscimento della protezione internazionale, ovvero che nel paese di origine potrebbe essere considerato appartenente a un determinato gruppo sociale e il rischio di essere sottoposto a persecuzione, qualora vi rientrasse (punto 58).

Dall'altra, rimette all'autorità nazionale competente l'esame individuale delle singole fattispecie, la quale alla luce dei fatti accertati e del contesto dovrà valutare l'esistenza di una «minaccia». A tal fine, possono svolgere un ruolo determinante le informazioni ricevute dall'EASO, dall'UNHCR e dalle altre organizzazioni internazionali sulla «situazione generale esistente nei paesi di origine». Si considereranno in particolare l'eguaglianza tra uomini e donne davanti alla legge, in relazione ai «diritti politici, sociali ed economici, i costumi culturali e sociali del paese e le conseguenze nel caso in cui non vi aderiscano, la frequenza di pratiche tradizionali pregiudizievoli, l'incidenza e le forme di violenza» contro le donne e i meccanismi di tutela predisposti in tali ordinamenti (punti 59-61). Tuttavia, al riguardo, si può eccepire che non è così complicato reperire informazione oggettiva e veritiera sulla difficile situazione delle donne soprattutto in relazione a determinati paesi.

Inoltre, la Corte di giustizia sottolinea che non si può considerare che la richiedente abbia pianificato l'adesione allo stile di vita europeo dopo aver lasciato il suo paese di origine, nel tentativo di riunire le condizioni necessarie per ottenere la protezione internazionale. In realtà, è inevitabile che si presentino casi di abuso, essendo praticamente impossibile riuscire a verificare l'identificazione nel valore dell'eguaglianza e ad accertare un riscontro effettivo nella vita quotidiana del fatto che la nuova identità renderebbe queste donne «diverse» nel loro paese di origine.

Un confronto con il caso *WS*, in cui la Corte di Lussemburgo ha incluso la violenza di genere nell'art. 10 della direttiva qualifiche, può essere utile per comprendere le criticità della sentenza *K. e L.* La violenza di genere infatti non è un concetto così vago e indefinito e pertanto difficile da provare come il motivo dell'«assimilazione» del valore fondamentale della parità di sessi. La concessione della protezione internazionale a causa dell'esistenza di una situazione di violenza di genere richiede, secondo la Corte di Lussemburgo, di verificare che la richiedente nel proprio paese di origine rischia di soffrire violenze fisiche o mentali, incluse violenze sessuali e violenze domestiche. A tal fine, gli Stati membri dovranno considerare, oltre all'appartenenza al sesso femminile, che è una caratteristica identificativa innata, determinati «aspetti supplementari» come la situazione familiare delle donne che siano

riuscite a sottrarsi a un matrimonio forzato o di quelle sposate, che abbiano abbandonato il tetto coniugale. In effetti, sebbene anche tali situazioni non siano semplici da dimostrare, richiedono un maggior rigore probatorio. Inoltre, nella sentenza *WS* il ruolo delle informazioni elaborate dalle organizzazioni internazionali non è così fondamentale come in *K. e L.*, in cui costituiscono la principale fonte, insieme alle dichiarazioni delle richiedenti, per dimostrare la minaccia di essere esposte a persecuzione.

2. La necessità di una valutazione in concreto dell'interesse superiore del minore

Di seguito, nella seconda parte della sentenza, la Corte di giustizia si concentra sul concetto di interesse superiore del minore nella procedura di protezione internazionale, cercando di dotarlo di contenuto e di facilitarne l'applicazione pratica. Dalla sua corretta interpretazione può dipendere infatti il riconoscimento dello status di rifugiato, svolgendo una funzione determinante sia nel processo di valutazione sia nella decisione sul merito della questione.

Innanzitutto, la Corte ribadisce che l'interesse superiore del minore deve essere concepito al contempo un «diritto sostanziale», un «principio interpretativo» e «una regola procedurale», di cui il diritto di manifestare la loro opinione rappresenta un elemento di primaria importanza (punto 73). Questi tre profili essenziali sono dedotti da una lettura sistematica degli articoli 24, par. 2, e 51 della Carta, insieme all'art. 3, par. 1, della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989 e alla normativa al riguardo in materia di asilo (considerando 18, art. 4, par. 3, l. c) e art. 9, par. 2, l. f), della direttiva 2011/95).

Al fine di assicurare questo interesse fondamentale, l'autorità nazionale è tenuta a realizzare un esame individuale della situazione personale, tenendo conto dell'unità familiare, del benessere e dello sviluppo sociale del minore, inclusa la salute, la situazione familiare, l'istruzione, l'incolumità e la sicurezza. Se, in seguito a tale valutazione, si accertasse che il minore richiedente, durante la sua permanenza nell'Ue, ha sviluppato la propria identità (art. 4, par. 3, della direttiva qualifiche e art. 24, par. 2, della Carta), la domanda potrebbe essere accolta, in quanto fondata su un motivo di persecuzione quale «l'appartenenza a un determinato gruppo sociale» (punto 83). Questo significa che la decisione dell'autorità nazionale competente richiede uno studio preliminare per determinare l'interesse superiore nella fattispecie concreta (punto 84).

Al riguardo, si può osservare che la Corte di giustizia rimette la tutela effettiva di questo criterio fondamentale e al tempo stesso molto indeterminato e di difficile concretizzazione agli Stati membri. Questi dovranno attivarsi per assicurare il corretto funzionamento del sistema, cercando di colmare le lacune e le persistenti differenze in questo ambito, che non sono state

eliminate neppure dal Regolamento (UE) 2024/1347, del 14 maggio 2024, il quale ha sostituito la Direttiva 2011/95 (punti 77 ss).

3. Conclusioni

Il caso *K. e L.* presenta indubbi profili di interesse e di criticità. Si tratta della seconda sentenza in cui la Corte di giustizia cerca di applicare la prospettiva di genere nel quadro della procedura di protezione internazionale. Tuttavia, al contrario del caso *WS*, in cui è riuscita ad adattare il concetto di violenza domestica al diritto europeo di asilo, nel caso di specie realizza una lettura forzata, che non tiene conto degli effetti insostenibili per il sistema.

L'inclusione dell'assimilazione del valore fondamentale della parità tra i sessi tra i motivi di persecuzione ai sensi della direttiva 2011/95/UE produrrà un importante «effetto chiamata», con la conseguente proliferazione di situazioni abusive e fraudolente. Questo significa che le donne provenienti da paesi che rifiutano lo stile di vita europeo possono ottenere la protezione internazionale dopo un soggiorno di lunga durata in uno Stato membro semplicemente riconoscendo l'intima adesione ai valori europei fondamentali, indipendentemente dalla loro reale assimilazione.

La Corte di giustizia non si è resa conto che simili fattispecie in cui entrano in gioco profili intersezionali, come l'età, richiedono non solo una valutazione prudente *in abstracto* ma anche degli effetti che soluzioni, apparentemente evolutive, garantiste e inclusive, potrebbero produrre sul piano concreto. Pertanto, anche se l'uso di un approccio di genere rappresenta un progresso, da una parte, non si può trascurare il pregiudizio nei confronti non solo delle altre donne ma anche degli uomini che abbandonano il loro paese perché sono davvero vittime di terribili persecuzioni e per i quali è generalmente molto difficile ottenere l'asilo. Dall'altra, tali casi rappresentano un'ulteriore conferma della necessità di lottare contro la situazione di disuguaglianza in cui queste donne vivono direttamente nei loro paesi di origine o per lo meno evitare che tali schemi discriminatori si riproducano nel territorio dell'Ue.

APPROFONDIMENTI

Per consultare il testo della decisione:

- CGUE (Grande sezione), sentenza dell'11 giugno 2024, [K, L c. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid](#), C-646/21, ECLI:EU:C:2024:487
- Conclusioni dell'Avvocato generale A. M. Collins presentate il 13 luglio 2023, [K, L c. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid](#), C-646/21

Giurisprudenza:

- CGUE (Grande sezione) del 16 gennaio 2024, causa, [WS c. Interoyuirasht organ na Darzhaovna agentsia za bezhantsite pri Ministerskia savet](#), C-621/21, [ECLI:EU:C:2024:47](#)
- CGUE, sentenza del 14 gennaio 2021, [TQ y Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid](#), C-441/19, [ECLI:EU:C:2021:9](#)

Dottrina:

- M.F. ANGORI, *Migrazioni femminili: la Corte di giustizia dell'Unione europea riconosce lo status di rifugiato alle donne vittime di violenza di genere*, in *ADiM Blog*, febbraio 2024.
- P. PANNIA, *L'identificazione con il valore della parità tra donne e uomini come motivo di persecuzione: la Corte di Giustizia e le trappole della dimensione assiologica*, in *ADiM Blog*, giugno 2024.
- S. PEERS, *A Further Step to Gender-Sensitive EU Asylum Law: The Case of 'Westernised Women'*, in *EU law Analysis*, 13 giugno 2024.
- S. STEININGER, *The CJEU's Feminist Turn?: Gender-based Persecution as a Ground for Protection*, in *VerfBlog*, 20 febbraio 2024.

Per citare questo contributo: V. Faggiani, *L'assimilazione dello «stile di vita occidentale» basato sulla parità di genere come motivo per la concessione della protezione internazionale: una categoria indeterminata e di difficile applicazione*, *ADiM Blog*, Osservatorio della Giurisprudenza, luglio 2024.